

OGGETTO: **DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA RETRIBUZIONE/DEL COMPENSO (INCLUSI GLI ACCONTI) DA LUGLIO 2018 - CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO**

Come anticipato su CONFIMI ROMAGNA NEWS 11 e 1 del 2018, in base a quanto previsto dall'art. 1, commi da 910 a 913 della legge 205/2017, dal prossimo 1 luglio:

- a) i datori di lavoro/i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione/il compenso ai lavoratori "per mezzo di denaro contante", qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per rapporto di lavoro si intende quello:
 - subordinato di cui all'art. 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
 - originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 142/2001;
- b) i datori di lavoro/i committenti dovranno invece corrispondere la retribuzione/il compenso ai lavoratori, compresi eventuali acconti, attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi:
 - bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
 - strumenti di pagamento elettronico;
 - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
 - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni;
- c) la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione/del compenso;
- d) nei confronti del datore di lavoro/committente che violi le disposizioni sopra indicate, troverà applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Considerati il tenore letterale e la finalità antielusiva della norma, con la nota 4538 del 22 maggio scorso, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che **la violazione di cui si tratta risulta integrata** non solo quando la corresponsione della somma avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate, ma **anche qualora, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento non sia realmente effettuato, per es., nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso.**

Il personale ispettivo, pertanto, dovrà **verificare** non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto **il pagamento utilizzando gli strumenti previsti dalla legge, ma anche che lo stesso sia andato a buon fine.**

Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, la stessa va determinata nella "misura ridotta" di cui all'art. 16 della legge 689/1981 ^(*); trattandosi di un illecito non materialmente sanabile, non sarà invece possibile, da parte del personale ispettivo, diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale.

Avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza, è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, entro trenta giorni dalla sua notifica.

(*) Art. 16, comma 1 della legge 689/1981

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.